

AGEVOLAZIONI

Come evitare il recapture della Super Ace

di **Alessandro Bonuzzi**



La **Super Ace** rappresenta una delle agevolazioni fiscali più importanti degli ultimi anni, anche in ragione del fatto che, in molti casi, poteva essere sfruttata con **poche e semplici** operazioni, quali versamenti in conto capitale da parte dei soci, la destinazione dell'utile a riserva e la rinuncia dei soci a finanziamenti erogati in passato alla società.

Avendo come periodo d'imposta di riferimento il **2021**, l'effetto benefico si è già manifestato sul calcolo del **saldo** Irpef/Ires 2021 e della **prima rata** dell'acconto Irpef/Ires 2022 e si riverbererà sulla **seconda rata** dell'acconto delle imposte sul reddito 2022 in scadenza il prossimo **30 novembre**.

Se, da una parte, gli **adempimenti dichiarativi**, peraltro tutt'altro che semplici e intuitivi, legati all'agevolazione possono oramai considerarsi archiviati, dall'altra, è giunto il tempo di porsi la questione relativa alle situazioni che potrebbero innescare il **recupero** del beneficio fruito, vanificando il lavoro svolto.

Si ricorda, infatti, che i [commi 4 e 5](#) dell'articolo 19 D.L. 73/2021 prevedono la **restituzione**, in tutto o in parte, dell'agevolazione qualora nel **2022** o nel **2023** il **patrimonio netto** si **riduca** rispetto al **patrimonio netto 2021**, per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio, quindi, a seguito di **distribuzione di riserve ai soci**.

Considerato il tenore letterale del disposto normativo, il **meccanismo di recapture** dovrebbe scattare non solo quando nel biennio 2022-2023 (periodo di sorveglianza) siano intaccate **riserve che hanno contribuito alla base della Super Ace** (ad esempio l'utile 2020 delle Srl accantonato a riserva nel 2021 oppure l'utile 2021 delle imprese Irpef in contabilità ordinaria), bensì anche quando siano distribuite **riserve formatesi in un periodo antecedente rispetto al 2021**.

Di contro, l'obbligo di restituire in tutto o in parte il beneficio dovrebbe essere **evitato** nel

momento in cui le riduzioni del patrimonio netto sono almeno **compensate** da nuovi conferimenti oppure da nuove rinunce di crediti da parte dei soci. In altri termini, laddove le distribuzioni di riserve ai soci verificatesi o che si verificheranno nel 2022 o nel 2023 sono o saranno **controbilanciate** da nuovi apporti dei soci, rispettivamente, nel 2022 o nel 2023, il **recapture** dovrebbe essere comunque **scongiurato**.

D'altro canto, in tal modo, l'impresa mantiene nel periodo di sorveglianza lo stesso **livello di patrimonializzazione** che nel 2021 ha determinato la maturazione della Super Ace; perciò, oltre che per il tenore letterale della norma, è ragionevole ritenere che quella fornita sia la **lettura corretta**.

Così, ad esempio:

1. se la base della Super Ace di una **Srl** è stata determinata unicamente dall'accantonamento a riserva dell'utile 2020 pari a 100.000 euro, la relativa distribuzione in qualità di **dividendo** nel corso del 2022 non determina la retrocessione dell'agevolazione, laddove la società nel 2022 abbia provveduto ad **accantonare** a riserva l'**utile 2021** di importo pari o superiore a 100.000 euro;
2. se la base della Super Ace di una **Snc** è stata determinata unicamente dall'**utile 2021** pari a 300.000 euro, l'avvenuto **prelievo** da parte dei soci per una somma di 400.000 euro nel mese di maggio 2022 non determina alcun **recapture** del beneficio, laddove, in assenza di altre distribuzioni ai soci, l'**utile 2022** risulti almeno pari al prelievo effettuato oppure i soci provvedano **prima del 31 dicembre 2022** a effettuare un **versamento a fondo perduto** di 400.000 euro a beneficio della società.

Pare evidente come il monitoraggio degli aumenti e delle riduzioni del patrimonio netto durante il periodo di sorveglianza sia **ben più complicato nelle società di persone e nelle imprese individuali** piuttosto che nelle società di capitali, siccome per questi soggetti le distribuzioni ai soci sono accadimenti che non hanno bisogno di **particolari procedure**; nella pratica, peraltro, spesso accade che i soci si prelevino **acconti** sull'utile, con la conseguenza che se i **prelievi in acconto 2022 dovessero superare l'utile 2022**, in assenza di conferimenti, il **recapture** sarebbe **inevitabile**.

Il consiglio è quello di stimare l'utile 2022 in via **cautelativa** e raccomandare al cliente di non eccedere nei prelievi in acconto l'importo dell'utile (sotto)stimato, pena la **restituzione** della Super Ace.

In ogni caso, è d'obbligo una **verifica** per tutte le imprese che hanno fruito dell'agevolazione, da effettuarsi in prossimità della **chiusura dell'esercizio 2022**.